

## INTESA SULLA CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO

**Roma, 12 giugno 2019**

In data 12 giugno 2019, presso la sede di Ebitemp, si sono incontrati Assolavoro, Nidil Cgil, Felsa Cisl, Uiltemp (di seguito le Parti);

visto il rinvio operato alla contrattazione di secondo livello dall'art. 5, c. 1, lettera c) dell'Ipotesi di Accordo di Rinnovo del CCNL, sottoscritta il 21 dicembre 2018;

ritenuto di dover definire, in un quadro regolamentare quanto più possibile omogeneo, i principi ed i criteri direttivi ai quali il secondo livello contrattuale deve attenersi pur in un contesto di autonomia negoziale che abbia i necessari margini di adattabilità in virtù della sua vicinanza ai territori, alle aziende e alle persone;

le Parti convengono quanto segue.

1. Gli accordi di secondo livello di cui alla presente Intesa sono stipulati:
  - a. A livello aziendale su un unico utilizzatore dalle ApL in regola con i versamenti contributivi alla bilateralità di settore, con l'assistenza dell'associazione laddove richiesto, e dalle OO.SS. nazionali, territoriali, RSA o RSU ove presenti, stipulanti il CCNL.  
Tali accordi sono stipulati laddove interessino esclusivamente condizioni aziendali riferibili al singolo utilizzatore, anche articolato su diverse unità produttive, e una o più Agenzie.  
Gli accordi devono riguardare almeno 10 lavoratori in somministrazione con una anzianità pregressa, sempre presso il medesimo utilizzatore, di almeno 10 mesi.  
Tutti gli accordi che impegnino risorse fino a 20.000 euro devono essere comunicati preventivamente alle CSMT competenti per territorio.
  - b. A livello territoriale dalle ApL in regola con i versamenti contributivi alla bilateralità di settore e nell'ambito delle CSMT, laddove interessino più aziende utilizzatrici in contesti territoriali e/o categoriali o di bacino che riguardino almeno 20 lavoratori in somministrazione su più utilizzatori.
2. Gli accordi di cui alla presente Intesa possono essere stipulati a far data dal 15 luglio 2019.
3. In caso di competenza pluriregionale, che investa ambiti territoriali riferibili a diverse CSMT, gli accordi di cui al punto 1 sono sottoscritti a livello nazionale tra le ApL interessate, in regola con i versamenti contributivi alla bilateralità di settore e assistite dall'associazione datoriale ove richiesto, e dalle OO.SS. stipulanti il CCNL con l'assistenza dei livelli territoriali competenti, ove presenti.
4. Gli Accordi di cui alla presente Intesa possono disciplinare e/o sostenere percorsi di stabilizzazione e/o misure di ricollocazione, azioni di politica attiva con premialità in caso di placement, in sinergia con le misure di sostegno all'occupabilità, alla ricollocazione e alla continuità occupazionale previste dagli attuali istituti contrattuali.
5. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse economiche individuate nell'ambito del rinnovo del CCNL e poste a sostegno del livello contrattuale disciplinato dalla presente Intesa, le suddette risorse sono attribuite alle singole ApL secondo la seguente modalità:

- a) il 30% delle risorse ripartite in quote uguali per ogni singola ApL iscritta ad Ebitemp ed in regola con i versamenti contributivi;
- b) il 70% delle risorse ripartite in funzione della percentuale di contribuzione ad Ebitemp di ogni singola ApL iscritta ed in regola con i versamenti contributivi.

La capienza economica in capo alla singola Agenzia (plafond) costituisce il presupposto per l'attivazione delle misure di cui alla presente Intesa fino al 31 dicembre 2021.

Al termine del periodo di vigenza contrattuale eventuali risorse non impiegate dalle singole ApL alla data del 31 dicembre 2021 rientrano nella piena disponibilità di Ebitemp.

6. Qualora i singoli accordi di secondo livello prevedano un impegno di risorse economiche superiore a 20.000 euro ne deve essere data preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali e datoriali nazionali stipulanti il CCNL, che ne definiranno specifiche modalità operative.
7. In caso di stabilizzazione dei lavoratori da parte dell'ApL l'incentivo può essere riconosciuto nella misura massima di 1.000 euro per ciascun lavoratore stabilizzato full time, da riproporzionare in caso di orario part time. L'accordo definisce altresì i criteri di priorità per l'accesso al beneficio.
8. In caso di ricollocazione dei lavoratori l'incentivo può essere riconosciuto nella misura massima di 800 euro per ciascun lavoratore ricollocato con contratto a tempo determinato full time per un periodo minimo di 6 mesi comprensivi delle eventuali proroghe, da riproporzionare in caso di orario part time.  
L'incentivo di cui al periodo precedente può essere pari a 1.000 euro in caso di ricollocazione a tempo indeterminato full time.
9. Le Parti convengono sulla natura sperimentale della presente Intesa e si impegnano, decorso un anno dalla sua sottoscrizione, a valutarne l'andamento applicativo.
10. Al fine di consentire il puntuale monitoraggio degli esiti della contrattazione di secondo livello, nonché l'applicazione di quanto previsto nel punto 5 della presente Intesa, tutti gli accordi sono trasmessi ad Ebitemp che ne cura la conservazione predisponendo report periodici in favore delle Parti Sociali.  
Ebitemp procede alla ripartizione delle risorse disponibili, individuate dalle Parti Sociali con l'Accordo di rinnovo del 21 dicembre 2018 e suddivise secondo quanto previsto nel precedente punto 5, definendo il plafond per ogni singola ApL sulla base delle iscrizioni e della contribuzione all'Ente alla data del 31 dicembre 2018.
11. Nell'ambito delle sole misure previste dal CCNL, gli incentivi di cui ai punti 7 e 8, sono cumulabili esclusivamente con l'incentivo previsto dall'art. 5, comma 1 lett. a), dell'Accordo di Rinnovo del 21 dicembre 2018, a partire dalla II annualità e sempre per un triennio.

**ASSOLAVORO**

**NIDIL CGIL**

**FELSA CISL**

**UILTEMP**